

LA SENTENZA DI MERITO



La sentenza emessa dal tribunale delle imprese, che accoglie l'azione di classe, accerta la responsabilità del resistente, definisce i caratteri dei diritti individuali omogenei che consentono l'inserimento nella classe, individuando la documentazione che dovrà essere prodotta dagli aderenti. Con la sentenza, inoltre, il tribunale provvede sulle domande risarcitorie e restitutorie solo se l'azione è proposta da un soggetto diverso da un'organizzazione. Sempre con la sentenza vengono nominati: un giudice delegato, per gestire la procedura di adesione e

decidere sulle liquidazioni, un rappresentante comune degli aderenti, che deve avere i requisiti per la nomina a curatore fallimentare. Il giudice delegato decide, con decreto motivato, sull'accoglimento, anche parziale, delle domande di adesione e condanna il resistente al pagamento delle somme dovute a ogni aderente. Il decreto emesso dal giudice costituisce titolo esecutivo ed è comunicato agli aderenti, al resistente, al rappresentante comune e all'avvocato difensore dell'attore

IL COMPENSO AGLI AVVOCATI



Con una disposizione pesantemente contestata da Confindustria in sede di approvazione di tutta la riforma, si è dato spazio a una forma di remunerazione tarata sul controverso patto di quota lite, cioè una somma che, per effetto del decreto del giudice delegato, il resistente deve corrispondere al rappresentante comune degli aderenti e anche al difensore del ricorrente. Si tratta di un compenso ulteriore, quindi, rispetto alla somma che il resistente dovrà pagare a ciascun aderente sotto forma di risarcimento. Questa somma costituisce una percentuale

dell'importo complessivo che il resistente dovrà pagare, calcolata in base al numero dei componenti la classe in misura inversamente proporzionale (la percentuale scende all'aumentare del numero dei componenti), sulla base di sette scaglioni. Anche l'autorità giudiziaria può aumentare o ridurre, in misura non superiore al 50 per cento, l'ammontare del compenso liquidato sulla base della complessità dell'incarico, del ricorso all'opera di coadiutori, alla qualità dell'opera prestata, alla sollecitudine con cui sono state condotte le attività e al numero degli aderenti

L'ADESIONE ALLA CLASSE



La riforma prevede che una possibilità di adesione possa in 2 distinti momenti, secondo un meccanismo di "opt in" (serve cioè una espressa manifestazione di volontà per l'ingresso nella classe, a differenza di quanto avviene negli Stati Uniti). L'adesione è innanzitutto possibile nella fase immediatamente successiva all'ordinanza che ammette l'azione. In questo caso, è lo stesso tribunale, nell'ordinanza di ammissibilità, a fissare un termine per l'adesione (non inferiore a 60 e non superiore a 150 giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza) e a definire i caratteri dei diritti

individuali omogenei che consentono l'inserimento nella classe. Chi aderisce in questa fase, anche se non assume la qualità di parte, può tuttavia ricevere tutte le informazioni dalla cancelleria; l'effettivo diritto ad aderire all'azione di classe è verificato solo dopo la sentenza di merito; Ma l'adesione potrà avvenire anche nella fase successiva alla sentenza che definisce il giudizio, evidentemente di condanna nei confronti dell'impresa. Il tribunale, con la sentenza che accoglie l'azione, assegna un termine (non inferiore a 60 e non superiore a 150 giorni) per l'adesione

L'AZIONE INIBITORIA COLLETTIVA



Introdotta un'azione inibitoria collettiva: chiunque ha un interesse (anche le organizzazioni e associazioni iscritte nell'elenco del ministero) può chiedere al giudice di ordinare a imprese o enti gestori di servizi di pubblica utilità di cessare un comportamento lesivo di una pluralità di individui ed enti commesso nello svolgimento delle rispettive attività. La competenza è attribuita alle sezioni specializzate e il rito che dovrà essere applicato è quello camerale. Le modalità di adesione all'inibitoria sono analoghe a quelle previste per l'azione di classe. Nel procedimento il giudice, che

può avvalersi di dati statistici e presunzioni semplici, può ordinare alla parte soccombente, con la cessazione della condotta:
- l'adozione delle misure più opportune per eliminarne gli effetti; previa istanza di parte,
- il pagamento di una penale in caso di ritardo nell'adempimento della sentenza;
- di dare diffusione al provvedimento, attraverso utilizzo dei mezzi di comunicazione ritenuti più appropriati. Se l'azione inibitoria è proposta congiuntamente all'azione di classe si prevede che il giudice disponga la separazione delle cause

Analisi. In unico giudizio confluiranno richieste diverse

Il rischio di domande troppo eterogenee

Daniele U. Santosuosso

La nuova disciplina sulla class action, inserita nella legge n. 31 del 2019, sottratta al Codice del consumo e introdotta in quello di Procedura civile, ha punti critici sia nei suoi aspetti fortemente innovativi sia nelle norme che ripropongono dalla disciplina attuale. E ciò non esaurisce i possibili rilievi.

I punti critici sono innanzitutto nella estensione dell'azione. Dal lato soggettivo si elimina ogni riferimento alla nozione (peraltro sinora interpretata in modo restrittivo dalla giurisprudenza) di consumatori utenti, per garantire una tutela risarcitoria e restitutoria a tutti i portatori di diritti individuali omogenei (l'azione sarà nella titolarità di ciascun componente della "classe" e delle organizzazioni o associazioni senza scopo di lucro che hanno come scopo la tutela di tali diritti). Dall'altro lato si estende la tutela alle ipotesi di responsabilità extracontrattuale, oggi limitate a pratiche commerciali scorrette e comportamenti anticoncorrenziali.

Non si vuol qui dire che l'allargamento della class action per danni da illecito extracontrattuale sia una scelta politica in sé negativa, ma si potevano adottare correttivi per prevenire i rischi del potenziale effetto inflattivo delle controversie, rafforzato dal più limitato onere della prova che resta a connotare tale tipo di azioni (un regime probatorio agevolato, che consente tra l'altro al giudice di avvalersi di dati statistici e presunzioni semplici e dichiarazioni di terzi per accertare la responsabilità della resistente). Altri rischi vengono dalle difficoltà di efficacia: si concentrano in un unico giudizio le più varie domande che, svincolate da un riferimento contrattuale, pur se relative a diritti omogenei, esigeranno scrutinii maggiormente personalizzati.

Sono poi stati confermati i criteri di inammissibilità previsti dall'articolo 140-bis, comma 6 del Codice del consumo. In primo luogo il requisito della omogeneità dei diritti individuali tutelabili, che a sua volta sostituisce (legge 27/2012) quello originario più rigido dell'identità dei diritti, ma si rivela pur sempre - come l'esperienza insegna, per esempio sulle violazioni del dovere di informazione sulle caratteristiche dei prodotti finanziari - di difficile superamento. Infatti, ancora non si precisa in cosa consista l'omogeneità. E, se è vero che dovrà quanto meno sussistere un'omogeneità di fattispecie - ossia stesso "titolo" (contratto o atto illecito) e stessa tipologia di danno risarcibile e in questo senso una comunanza di questioni di fatto e diritto, in assenza della quale l'azione non è in grado di realizzare le proprie finalità - una tale comunanza non è affatto facile da riconoscere.

La situazione sarà complicata dall'allargamento della sfera soggettiva ed oggettiva delle azioni di classe: i grandi numeri renderanno casomai più facile riconoscere diverse classi

omogenee all'interno dell'unica azione, e quindi "le omogeneità" e non "la omogeneità", in mancanza della quale il ricorso - salvo interpretazioni che consentano al giudice una attività di delimitazione e, quindi, a provvedimenti di ammissibilità "parziale" o di formazione di sottoclassi - sarà dichiarato inammissibile. E il ricorrente avrà eventualmente l'onere, magari alla luce delle motivazioni dell'ordinanza di inammissibilità, di riproporre diverse azioni, ma con il rischio di complicare eccessivamente la vicenda contenziosa.

I grandi numeri renderanno più impervio un altro criterio di ammissibilità (di diretta derivazione statutaria): quello sulla adeguata rappresentatività dell'attore, ossia un soggetto che abbia la capacità di coltivarla e portarla a termine con la struttura e le professionalità adeguate (anche al fine di evitare che gli effetti conseguenti alla costituzione processuale nei confronti dei possibili aderenti possano tornare a loro pregiudizio). Si tenderà a concentrare le azioni (almeno nella fase iniziale della esperienza della nuova azione) nelle mani degli enti rappresen-

I RISCHI

Bene l'accentramento delle competenze al tribunale delle imprese ma l'organico dovrà essere potenziato

tativi dei consumatori, dietro esplicito mandato alle liti rilasciato dai singoli appartenenti alla classe.

Anche l'azione inibitoria, tradizionalmente a tutela non di diritti soggettivi ma ora elevata a rimedio generale (generalizzando la legittimazione ad agire a chiunque vi «abbia interesse» e non solo agli enti rappresentativi, articolo 840-sexiesdecies del Codice di procedura civile) ha alcuni profili di osservazione, dal punto di vista sistematico e applicativo.

La riforma individua il giudice competente nella Sezione specializzata in materia di Impresa (il cosiddetto tribunale delle imprese) del luogo ove ha sede la parte resistente: la scelta appare senz'altro condivisibile, dato che parliamo di ristretti pool di giudici di competenza ed esperienza nelle materie che espongono le imprese (cui vanno aggiunti gli enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità) ad azioni del genere, ma richiederà quanto meno di metter mano agli organici per un allargamento numerico delle relative sezioni per reggere al possibile urto anche soltanto dei giudizi di ammissibilità, a maggior ragione alla luce della eventualità che vengano coinvolte per controversie transnazionali (regolamento Ue n. 1215/2012).